

Art. 22. Nella prima quindicina del gennaio di ogni anno, i cancellieri delle Giunte d'arbitri trasmetteranno al Ministro d'agricoltura elenco delle decisioni pronunciate dalla Giunta, indicando le parti interessate, il diritto o la servitù che si è affrancata, il fondo in cui si esercitava, la sua estensione e la indennità assegnata.

Art. 23. Per quanto non è previsto dal presente regolamento, si osserveranno le norme stabilite dal Capo II, titolo preliminare del Codice di procedura civile.

12.8. Legge 2 luglio 1891, n. 381
 Modifiche alla Legge 24 giugno 1888, n. 5489 (serie terza), relativa alla abolizione delle servitù di pascolo nelle ex Province Pontificie

Art. 1. Agli articoli 8 e 9 della Legge 24 giugno 1888, n. 5489 (serie terza), sono sostituiti i seguenti:

"Art. 8. È istituita in ciascun capoluogo di circondario delle Province di cui all'art. 1 una giunta di tre arbitri, composta di un giudice del tribunale del territorio, nel quale i beni sono situati, il quale sarà, a capo d'ogni anno, nominato dal primo Presidente della Corte d'appello e ne sarà il Presidente, e di due arbitri, eletti per un biennio, l'uno dal Presidente dello stesso tribunale e l'altro dal Prefetto della Provincia.

Tanto al giudice Presidente, quanto ai due arbitri, è dato un supplente nei modi e con le forme del comma precedente.

Il giudice Presidente e i due arbitri sì titolari che supplenti possono essere rieletti.

Sarà segretario del collegio arbitrale un vice cancelliere o un vice cancelliere aggiunto dello stesso tribunale.

L'arbitramento sarà valido anche per le persone incapaci e per gli enti morali legittimamente rappresentati.

"Art. 9. La giunta d'arbitri è incaricata:

- 1) della ricognizione e identificazione dei fondi di cui all'art. 1;
- 2) della liquidazione ed assegnazione della indennità agli aventi diritto;
- 3) della risoluzione di qualunque questione relativa alla servitù ed allo svincolo di esse.

Quando la giunta d'arbitri riconoscerà indispensabile per la popolazione di un Comune o di parte di essa o per una università od associazione di cittadini che si continui nell'esercizio dell'uso, e la estensione del terreno da cedersi in corrispettivo dell'affrancazione sia giudicata dalla giunta stessa insufficiente alla popolazione o alla

parte di essa o alla università od associazione di cittadini per proseguire come per il passato nell'esercizio della pastorizia o delle altre servitù, avuto riguardo alle condizioni speciali de' luoghi, la giunta d'arbitri ammetterà gli utenti all'affrancazione di tutto o di parte del fondo gravato, mediante pagamento di un annuo canone al proprietario.

Contro le deliberazioni della giunta sull'oggetto di cui al precedente paragrafo, potranno tanto il proprietario quanto gli utenti ricorrere al Ministro di agricoltura, industria e commercio, il quale, udito il parere del Consiglio di Stato, provvederà in modo definitivo.

L'ammontare del canone da pagarsi al proprietario sarà dalla giunta determinato in base al valore del fondo, depurato dell'onere della servitù, e saranno applicabili le disposizioni dell'art. 6 della presente Legge".

Art. 2. Quando la giunta d'arbitri ravviserà esistere opposizione di interessi fra il Comune e gli utenti, prima di procedere alle operazioni assegnate dall'art. 9 della Legge, dovrà rimettere gli atti alla giunta provinciale amministrativa e questa procederà alla nomina di una commissione di tre o cinque degli utenti iscritti nel relativo elenco, i quali avranno nel giudizio arbitrale la rappresentanza di tutti gli utenti.

Art. 3. Il Governo del Re è autorizzato a riunire in un testo unico con la presente, la Legge 24 giugno 1888, n. 5489.

12.9. Regio Decreto 3 agosto 1891, n. 510
Approvazione del testo unico delle due Leggi 24 giugno 1888, n. 5489 (serie terza), e 2 luglio 1891, n. 381, per l'abolizione delle servitù di pascolo nelle ex Province Pontificie⁽⁶⁾

In virtù della facoltà concessa al Nostro Governo dallo art. 3 della Legge 2 luglio 1891, n. 381, di riunire in un testo unico le disposizioni contenute nella predetta Legge e in quella del 24 giugno 1888, n. 5489 (serie terza);

viste le leggi surriferite;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro di agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

⁽⁶⁾ V. art. 1 della Legge 8 marzo 1908, n. 76, e l'art. 1 del D.Lvo Lgt. 29 agosto 1961, n. 1053.